ACCORDO Dl COLLABORAZIONE

TRA

La Marina Militare Italiana (nel seguito denominata "M.M."), con sede legale in Roma, Piazza della Marina, n.4 (Codice Fiscale 80234970582), rappresentata dal COMANDO MARITTIMO AUTONOMO OVEST, con sede in Cagliari alla Piazza Marinai d'Italia n. l, nella persona del Comandante pro tempore, domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

E

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sardegna (nel seguito denominata "AREUS"), con sede legale in Nuoro alla Via Luigi Oggiano n. 25, rappresentata dalla Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, (M.M. e AREUS nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti");

VISTI:

- art. 15 della Legge n. 241/1990, "Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni;
- il D.lgs. n. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare" ed, in particolare, l'art. 92, comma 1 e comma 2 lettera b);
- il D.P.R. n. 90/2010 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- il D.lgs. n. 81/2008 concernente le disposizioni "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la Legge Regionale n. 23/2014, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha istituito l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS);
- il D.M. n. 258 del 19/12/2012, "Regolamento recante attività di competenza del Ministero della Difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari";
- il D.M. del 01/02/2006, "Norme di attuazione della Legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio";
- la Circolare dell'ENAC APT-36 del 30/10/2013, "Avio-ldro-elisuperfici gestione e autorizzazione";
- il Regolamento dell'ENAC del 22/12/2016 (Edizione n. 1), "Infrastrutture a servizio dell'attività HEMS",
- Il Regolamento 965/2012, SPA.HEMS. 125, "Performance requirements for HEMS operations";
- la Circolare della P.C.M. recante la disciplina della "Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico) ed, in particolare, gli accordi ex art. 15 della Legge 241 del 1990 (foglio prot. n. UBR 0006598 del 9 marzo 2010)";
- il Regolamento UE N. 2016/679 "Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati personali che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generate sulla protezione dei dati)";

- la Legge n. 124/2007 e il DPCM 22.07.2011, cosi come integrato dal D.P.C.M. n. 3 in data 02/12/2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, n. 5 "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva";
- la Circolare n. 1 della PCM-ANS 1- 1/2011 - "Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate"; - la Circolare n. 1 della PCM ANS 4-1/201 1 - "Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale";
- il D.I. n. 162/2012, "Regolamento recante individuazione delle denominazioni degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4, del D.lgs, n. 66/2010", riporta, nell'Allegato 6, dell'articolo 2, comma l, lettera b), gli stemmi emblemi e altri segni distintivi o marchi tutelati in ambito interforze" e s.m.i.;
- la pubblicazione SMM 120/UEU "Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e agli stabilimenti industriali di interesse militare" che contempla - nell'allegato alla Direttiva - specifiche norme a tutela delle informazioni non classificate e del segreto militare;
- la pubblicazione SMM GEN 025 ediz. Maggio 2022 “Direttiva sugli Accordi dello Stato Maggiore Marina”;

PREMESSO CHE:

- La Marina Militare dispone, presso il sedime adiacente l'ex Arsenale M.M. di La Maddalena, in area demaniale in uso alla Forza Armata, di un Punto di Atterraggio Occasionale (PAO) utilizzabile, come Sito Operativo HEMS pre-surveyed, per l'atterraggio di elicotteri (scheda allegata), ubicato in area perimetrata e non accessibile al personale non espressamente autorizzato;
- la posizione del PAO ed il suo utilizzo per l'attività di elisoccorso sono concepite in prospettiva di vedere l'inserimento del sedime nel sistema di protezione civile giusta Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
- la Regione Autonoma della Sardegna ha adottato un modello organizzativo per la gestione dell’attività di elisoccorso, attraverso il quale si intende raggiungere capillarmente i centri minori, per il trasporto sanitario verso i centri ospedalieri di riferimento;
- la Regione Autonoma della Sardegna, in considerazione della particolare configurazione orografica e marittima del territorio, deve garantire interventi con personale qualificato anche in aree nelle quali i transiti con mezzo convenzionale (autovetture o traghetti) sono condizionati in modo decisivo dai tempi di percorrenza e dalle condizioni meteo-marine;
- L’AREUS è deputata alla gestione dell'emergenza sanitaria extraospedaliera su tutto il territorio regionale, attivando, se del caso, anche il servizio di elisoccorso;
- L’AREUS Con Fg. P//2023/0015551 in data 12.10.2023 ha richiesto alla Marina Militare di poter utilizzare il Punto di Atterraggio Occasionale (PAO) della Marina Militare del presidio di La Maddalena per attività di elisoccorso (HEMS);

CONSIDERATO CHE:

- tra i compiti di concorso attribuiti alle Forze Armate, secondo quanto previsto dall'art. 92 commi 1 e 2 lettera b) del D.lgs. n. 66/2010, rientra quello di favorire l'assistenza, il sostegno e il soccorso alla popolazione civile che si trova in stato di necessità, nonché di fornire a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione il proprio apporto nei campi della pubblica utilità, attraverso il contributo di personale e mezzi alle Amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;
- l'utilizzazione del predetto Punto di Atterraggio Occasionale consente di rendere più efficaci le funzioni di salvaguardia/soccorso della vita umana nel territorio di La Maddalena, ottimizzando le tempistiche di trasporto sanitario in emergenza;
- rientra nel perseguimento dell'interesse pubblico assicurare la massima efficacia ed efficienza dell'azione di soccorso negli interventi di emergenza prestata ai cittadini nell'ambito del Comune di La Maddalena;
- costituisce, inoltre, interesse comune delle Parti il mantenimento del Punto di Atterraggio Occasionale in ottime condizioni di efficienza;
- che la progressiva contrazione della componente organica in forza a Mariscuola La Maddalena non consente più di assicurare personale dedicato alla tempestiva apertura del varco d'accesso impiegato dalle autoambulanze per raggiungere il punto di atterraggio occasionale;
- che nel corso delle riunioni occorse presso Mariscuola La Maddalena nelle date del 9 e 24 maggio 2023, è stata rappresentata la necessità di interventi infrastrutturali volti ad assicurare un sistema remoto di monitoraggio e di apertura del varco di accesso al P.A.O. in locale (con chiavi o codici di accesso) e/o dal Corpo di Guardia di Mariscuola, presidiato senza soluzione di continuità;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2
(Oggetto)

Autorizzazione all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sardegna all'impiego del Punto di Atterraggio Occasionale della Marina Militare in dotazione presso il presidio di La Maddalena.

Art. 3
(Obblighi delle Parti)

Impegni della Marina Militare

1. La Marina Militare autorizza l'AREUS e l'affidatario del servizio di elisoccorso all'utilizzo del PAO di La Maddalena, sito all'interno del sedime demaniale denominato "Area operativa MARINA OVEST CAGLIARI ", collocata nel Comune di La Maddalena, esclusivamente per le finalità legate all'elisoccorso (vds. Scheda tecnica allegata del Punto di Atterraggio Occasionale).
2. L' autorizzazione è a carattere permanente, per tutta la durata del presente Accordo di Collaborazione.
3. In occasione di prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina Militare, ovvero di altri Comandi/Enti Militari e/o Statali saranno opportunamente notificate da MARINA OVEST CAGLIARI all'AREUS, al MARIFARI ed al Comando delle Scuole Sottufficiali MM di La Maddalena per i conseguenti coordinamenti funzionali a evitare interferenze/situazioni di pericolo.

Impegni dell'AREUS e dell'affidatario del servizio

1. L'AREUS si impegna ad utilizzare il PAO, per il tramite dell'affidatario del servizio, al solo scopo di garantire l'intervento del servizio di elisoccorso 118 nel territorio del Comune di La Maddalena. L'AREUS attesta, inoltre, di aver preso visione del PAO nello stato in cui si trova, ritenendola idonea all'atterraggio ed al decollo di elicottero.
2. L'AREUS si impegna a verificare, attraverso l'affidatario del servizio in parola che il PAO della Marina Militare sia rispondente al Regolamento 965/2012, SPA.HEM.S. 125 "Performance requirements for HEMS operations, in particolare alla AMC 1 SPA.HEMS 125 (b) (4) Performance requirements for HEMS Operations e utilizzabile anche in attività notturna.
3. L'AREUS assicura la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi concordati nelle riunioni del 9 e 24 maggio 2023 volti ad assicurare le esigenze dell'Elisoccorso. I lavori e le manutenzioni saranno svolti dal Comune de La Maddalena previa stipula di apposita convenzione con AREUS e così riassunti:
   a Attivazione di un sistema di videosorveglianza del varco di accesso al PAO;
   b Attivazione di un sistema di apertura da remoto del varco di accesso al PAO;
   c Realizzazione della specifica segnaletica orizzontale indicante i percorsi interni al PAO;
   d Attivazione di un sistema di accensione da remoto dell'impianto di illuminazione della piazzola per atterraggi notturni;
   e Manutenzione periodica/programmata della piazzola al fine di mantenere l'infrastruttura e gli impianti in condizioni ottimali tali da non compromettere la sicurezza e regolarità delle operazioni di volo;

4. L'AREUS è consapevole che tutte le operazioni di volo e di movimentazione al suolo sono svolte in assenza dei Servizi per la Navigazione Aerea e sotto l'esclusiva responsabilità del pilota Comandante dell'aeromobile. È altresì consapevole che non

sono assicurati i servizi di emergenza a terra. Si impegna a comunicare preventivamente tali circostanze all'affidatario del servizio.

5. L' AREUS si impegna ad osservare e fare osservare all'affidatario del servizio le disposizioni della Marina Militare che regolamentano l'ingresso nel sedime in oggetto ed il suo utilizzo. Resta in ogni caso fermo che l'attuazione del presente accordo non potrà incidere sull'assolvimento dei compiti istituzionali della Marina Militare, che hanno carattere di priorità e di preminenza.
6. Le parti concordano in merito alla necessità di redigere specifica procedura operativa, la cui formalizzazione potrà avvenire in esito alla progettazione di dettaglio degli interventi descritti e/o alla conclusione degli stessi.

Art.4
(Lavorazioni ed apporti)

Gli interventi infrastrutturali e le manutenzioni saranno svolti dal Comune de La Maddalena, come da convenzione stipulata con l'AREUS, sotto il controllo ed il coordinamento del Referente dell'Accordo per la Marina Militare, individuato al successivo art. 12.

Art.5
(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di annullare o ridurre i rischi dovuti alla contemporanea presenza di più attività all'interno del sedime demaniale, la Marina Militare e l'AREUS concordano sulla necessità di un coordinamento preventivo per disciplinare l'ordinato e sicuro svolgimento delle stesse. Tale coordinamento dovrà essere partecipato all'affidatario del servizio a cura dell'AREUS.
2. A seguito di una valutazione congiunta e documentata dei rischi, svolta con apposita riunione di coordinamento, a cui partecipano tutti gli Enti interessati, il Comandante della Marina Militare responsabile dell'area in cui insiste il P.A.O. e l'AREUS, elaborano un unico documento di coordinamento per i rischi interferenziali, conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008 e dall'art. 256 del D.P.R. n. 90/2010. Tale documento dovrà essere portato a conoscenza di tutto il personale interessato dalle attività ivi contemplate, in modo da fornire allo stesso le necessarie conoscenze sui rischi specifici dell'attività, assicurando la relativa formazione e informazione.
3. L'accesso alle aree e impianti della Marina Militare da parte di personale dell'altra Parte (ivi compreso l'affidatario del servizio) incaricato delle attività di elisoccorso, nonché gli operatori incaricati a vario titolo dal Comune di La Maddalena, è soggetto alle normative attinenti alla tutela della salute e alla sicurezza del personale nei luoghi di lavoro ed alle restrizioni di dettaglio stabilite dal Comando della Marina Militare per le aree e gli impianti siti sul sedime demaniale.
4. L' attivazione del PAO da parte dell'AREUS, ovvero dell'affidatario del servizio di elisoccorso, avverrà attraverso specifica comunicazione telefonica da inviare al Corpo di Guardia di Mariscuola La Maddalena (Tel, Civ. 0789799280), con un preavviso di almeno 20 minuti.

5. L’apertura del cancello di ingresso all’area, una volta assicurati gli interventi infrastrutturali richiesti, sarà attivata dal Corpo di Guardia di Mariscuola La Maddalena con apertura da remoto con preavviso di 10 minuti prima dall’arrivo dell’ambulanza.

Art.6
(Attività mediatica)

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo, ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno svolte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione.
2. A tale fine le Parti s' impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art.7
(Copertura assicurativa ed esonero da responsabilità)

1. L' AREUS esonera la Marina Militare da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni occorsi al proprio personale dipendente o alle proprie cose, nonché alle persone trasportate e alle loro cose, derivanti dall'espletamento del servizio di volo sanitario d'emergenza e dal trasporto in ambulanza all'interno del sedime demaniale. Si impegna a fare accettare quanto sopra anche all'affidatario del servizio.
2. L' AREUS esonera, altresì, la Marina Militare da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni cagionati, in esecuzione delle suindicate attività, nei confronti del personale militare e civile e nei confronti di personale estraneo alla Difesa presente, nel sedime demaniale, ovvero nei confronti delle cose di questi e nei confronti dei beni mobili e immobili appartenenti all'Amministrazione Difesa. Si impegna a fare accettare quanto sopra anche all'affidatario del servizio.
3. Resta in capo all'AREUS l'obbligo di risarcire l'A.D. per eventuali danni causati a personale, materiali e strutture impiegati nel sedime demaniale, in esecuzione delle attività correlate col servizio di elisoccorso.
4. È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dell’A.D. per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Art. 8
(Riservatezza)

1. L'AREUS si impegna a rispettare e far rispettare dall'affidatario del servizio tutte le prescrizioni contemplate in materia di segreto d'ufficio, con particolare riferimento al D.P.R. n. 3/1957 ed alla Legge n. 241/1990 e, in materia di segreto di Stato, con particolare riferimento alla Legge n. 124/2007 e al D.P.C.M. 22/07/2011 recante le "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate".

2. L'AREUS si impegna a far rispettare al personale che farà ingresso nel sedime demaniale, ivi compreso quello dell'affidatario del servizio di elisoccorso, la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 9
(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, nonché del G.D.P.R. Reg. UE 2016/679.

Art. 10
(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

1. Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente Accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo, il personale dell'Amministrazione Difesa, chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività a qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.
2. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.
3. Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Art. 11
(Tutela del patrimonio informativo della Difesa)

1. In ragione dell'esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'A.D., partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti alla sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili' per l' Amministrazione della Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.
2. Ad ogni modo, è facoltà dell'Ente militare coinvolto interrompere/sospendere il presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando il predetto Ente, a suo

insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme dall'enunciato di cui al precedente comma.

Art. 12
(Conflitto di interessi)

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del medesimo.
2. Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del presente Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne comunicazione alle altre, che procederanno alle valutazioni del caso.
3. Ove una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti in tema di assenza di conflitti di interessi, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 13
(Referenti per l'attuazione dell'Accordo)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte. Il Referente dell'Accordo per MARINA OVEST CAGLIARI è individuato nel Comandante di MARIFARI La Maddalena pro tempore. Il Referente dell'Accordo per l'AREUS è individuato nella persona del Responsabile del Servizio di Elisoccorso.

Art. 14
(Durata e recesso)

Il presente Accordo avrà durata pari ad anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, prorogabile previo accordo sottoscritto tra le Parti che dovrà intervenire 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza.
Ciascuna delle Parti potrà recedere, in qualunque momento, dal presente Accordo, dando un preavviso scritto all'altra Parte, non inferiore a 90 (novanta).

Art. 15
(Modifiche all'Accordo)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, ferma restando per la M.M. la necessità della preventiva autorizzazione da parte dello Stato Maggiore Marina.

Art. 16
(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di

ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti, ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 17
(Oneri finanziari e costi)

Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Difesa per gli esercizi di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, ai sensi degli articoli 2 e 3, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.

Art. 18
(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 19
(Firma)

Il presente Accordo sarà sottoscritto, a mezzo firma digitale ai sensi dell'art.15 comma 2 bis L. 241/90, a pena nullità dello stesso.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Cagliari, _____

Per la Marina Militare

IL COMANDANTE
MARINA OVEST

Per l'AREUS

IL DIRETTORE GENERALE